

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1069 del 03/03/2022
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PODENZANO (PC) CON CONDOTTA DI SCARICO DELLE ACQUE CHIARE NEL RIO RIAZZA CONCESSIONARIO: PIETRA AMICA S.R.L. - SINADOC: 6394/2021 - CODICE PROCEDIMENTO: PC08T0025.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1123 del 03/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tre MARZO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PODENZANO (PC)
CON CONDOTTA DI SCARICO DELLE ACQUE CHIARE NEL RIO RIAZZA
CONCESSIONARIO: PIETRA AMICA S.R.L. - SINADOC: 6394/2021 - CODICE
PROCEDIMENTO: PC08T0025.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 5 gennaio 1994 n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 7/8/1990 n. 241 ss. mm. e ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7 ss. mm. e ii. Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018 – n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ArpaE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n. 5036 del 09/06/2009, a firma del del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna, con il quale è stata rilasciata alla ditta "Pietra Amica S.r.l." con sede legale in Comune di Podenzano (PC), Frazione Gariga, Località I Casoni, via Cellini n. 1 – C.F. e P.I.V.A. 01005030331 - la concessione per l'occupazione, con condotta per lo scarico delle acque chiare (pluviali), nel Rio Riazza, di un'area demaniale ubicata in Comune di Podenzano (PC), Frazione Gariga, Località I Casoni, via Cellini, ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 5 mappale 99, con scadenza il 09/06/2021;

VISTA l'istanza pervenuta il 23/02/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 28252, con la quale la signora Galeazzi Nicoletta – C.F.: GLZNLT49A52B332A - in qualità di legale rappresentante della succitata ditta "Pietra Amica S.r.l." (C.F. e P.I.V.A 01005030331), ha provveduto, nei termini, a richiedere il rinnovo della sopra richiamata concessione;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 31/03/2021 sul BURERT (parte seconda) n.88 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:

- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza (nota pervenuta il 11/01/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 2939);
- Comune di Podenzano (nota pervenuta il 06/04/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 52879);

VERIFICATO, in corso di istruttoria tecnico amministrativa, che l'area demaniale interessata dallo scarico oggetto della presente concessione è correttamente identificata al foglio 5, fronte mappale 374 e non, come, invece, indicato nella succitata D.D. n. 5036 del 09/06/2009, al fronte mappale 99 N.C.T. del Comune di Podenzano(PC) *(da ulteriori approfondimenti è emerso che sulla particella 99 insiste l'immobile al cui servizio è posta la condotta e non lo scarico stesso)*;

ACCERTATO che la ditta richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canone fino al corrente anno 2022;
- ha versato la somma pari a € 250, 00 euro a titolo di deposito cauzionale (€ 100,00 il 25/09/2008 ed € 150,00 in data 17/02/2022);

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) ***di assentire***, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., alla ditta “Pietra Amica S.r.l.” con sede legale in Comune di Podenzano (PC), Frazione Gariga, Località I Casoni, via Cellini n. 1 – C.F. e P.I.V.A. 01005030331 - il rinnovo della concessione per l’occupazione di porzione di area demaniale con condotta, di diametro 200 mm, per lo scarico delle acque chiare in sponda destra del Rio Riazza in Comune di Podenzano (PC), Località I Casoni di Gariga, in un punto identificato catastalmente al N.C.T. di detto Comune al fg. 5, fronte mapp 374 secondo la planimetria acclusa al Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale del presente atto – Codice Procedimento: PC08T0025;
- b) ***di stabilire che*** la concessione è valida per anni 12 (dodici) a partire dal 09/06/2021 (data di scadenza della concessione rilasciata con il già citato atto n. 5036 del 09/06/2009);
- c) ***di approvare il Disciplinare di concessione*** allegato al presente atto (sub 1) quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 18/02/2022;
- d) ***di prescrivere*** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- ♦ quanto dovuto per i canoni, sino all’anno 2022 è stato pagato;
- ♦ l’importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € 250,00 è stato versato;
- ♦ la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell’Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- ♦ la presente concessione non esime dall’acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- ♦ il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d’uso, poiché l’imposta di cui all’art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data,
- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a PIETRA AMICA S.r.l. con sede legale in Comune di Podenzano (PC), – C.F. e P.I.V.A. 01005030331, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC08T00025.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale con condotta di diametro 200 mm per lo scarico di acque bianche in sponda destra del Rio Riazza in Comune di Podenzano (PC), in Località I Casoni di Gariga, in un punto identificato al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 5, fronte map. n. 374, come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **12 (dodici)** a partire dal 09/06/2021 (data di scadenza della precedente concessione).
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sul-

la base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2022 ammonta a € **137,52**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 2/2015;
2. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **250,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio

le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

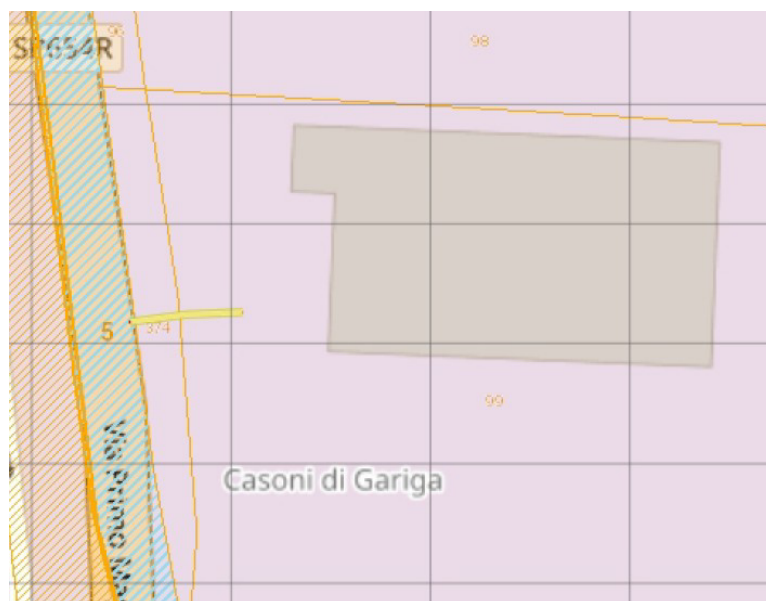
1. La concessione è soggetta sia alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agen-

zia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza” assunto al protocollo ARPAE n. 2939 del 11/01/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 1), sia alle seguenti prescrizioni, estratte dal precedente atto di concessione, rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, con determinazione n. 5036 del 09/06/2009, art. 3:

- a) Esecuzione, da parte del concessionario, di tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà demaniale e la conservazione del buon regime idraulico del corso d’acqua nella zona interessata dai lavori;
- b) Manutenzione ordinaria, da eseguirsi previo comunicazione scritta, per mantenere sgombre le luci di deflusso;
- c) Manutenzione straordinaria, da eseguirsi previo presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello scrivente Servizio, per interventi in alveo di movimentazione materiali litoide e interventi sulle pile, spalle, fondazioni ecc.;
- d) L’amministrazione idraulica non è responsabile – sotto ogni qualsiasi aspetto – per gli eventuali danneggiamenti che eventi di piena del Rio Riazza dovessero comunque arrecare alle opere infrastrutturali in argomento: tali opere potranno essere riparate, modificate, riarticolate sulla base di specifici provvedimenti autorizzativi dell’Amministrazione Idraulica, che si pronunzierà sulla base di specifici progetti.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.



La sottoscritta Galeazzi Nicoletta (C.F. GLZNLT49A52B332A), in qualità di legale rappresentante di PIETRA AMICA S.R.L. (C.F. e P.I.V.A. 01005030331), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 18/02/2022

Firmato, per accettazione, dalla legale rappresentante della concessionaria

ARPAE-SAC Piacenza

aoppc@cert.arpa.emr.it

Allegati: 1

Risposta prot. ARPAE n°41457 del
17/03/2021

OGGETTO: RICHIESTA PARERI – ISTANZA RINNOVO CONCESSIONE DEMANIO SUOLI AI SENSI DELLA L.R. 7/2004 – RIO RIAZZA – COMUNE PODENZANO (PC) - RICHIEDENTE: PIETRA AMICA S.R.L. – USO: MANUFATTO DI SCARICO ACQUE CHIARE – SINADOC: 6394/21 SISTEB: PC08T0025/21RN01.

Vista la richiesta di ARPAE-SAC di Piacenza prot. 41457/2021 del 17/03/2021/2021, assunta al protocollo dello scrivente Servizio al n. 15612 pari data, presentata dalla ditta "PIETRA AMICA S.R.L." in persona del rappresentante legale sig.ra Galeazzi Nicoletta, relativa al rinnovo di concessione per manufatto di scarico di acque chiare, avente ad oggetto porzione di area demaniale in sponda destra del Rio Riazza identificata al fronte del mappale 99, del foglio 5 NCT del comune di Podenzano (PC) in località Casoni di Gariga.

Esaminata la domanda di concessione di area demaniale nonché la documentazione allegata;

Esaminata la concessione atto n. 5036 del 09/06/2009;

Constatato che – stante l'immissione dello scarico in un corso d'acqua tombinato - è necessario evitare fenomeni di rigurgito degli scarichi in occasione di eventi di piena del rio in questione;

Tutto ciò premesso, visti:

- la L.R. 7/2004;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni;

questo Servizio esprime

NULLA OSTA

al rinnovo della concessione in essere, secondo le prescrizioni di seguito riportate, aggiuntive rispetto a quelle di art. 3 della concessione in essere, evidenziando che il presente nulla osta non ricomprende il parere circa la compatibilità delle portate immesse per il quale questo Servizio rimanda ogni valutazione al momento in cui saranno concordate con codesta Agenzia le modalità di applicazione delle norme di cui alla Delibera di Giunta Regionale n°569 del 15/04/2019 (cfr. DGR 2153 del 21/12/2020):

1. L'intervento viene accordato al fine di permettere la manutenzione di opere di scarico secondo le caratteristiche descritte negli elaborati allegati alla domanda.



2. Si prescrive collocazione di dispositivi atti ad evitare un eventuale rigurgito nelle Condotte di scarico delle acque di piena del Rio Riazza di Podenzano.
3. Il Servizio Area affluenti Po, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico e generale interesse, si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del richiedente ad ogni pretesa d'indennizzo; in particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla competente autorità idraulica.

Il Richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta.

La Responsabile del Servizio
Ing. Federica Pellegrini
(documento firmato digitalmente)

Francia/Villa

Allegati:
concessione in essere n. 5036 del 09/06/2009

Cartografia Catastale in Emilia-Romagna - Progetto Sigmater



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.